Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII

VERBALE DI ACCORDO

In data 10 settembre 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dr.ssa Debora Postiglione, si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale della SOA NORD ALPI Organismo di Attestazione S.p.a., per l'espletamento dell'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti dell'art. 33, co. 21, della legge n. 183/2011.

Sono presenti:

- per la SOA NORD ALPI Organismo di attestazione S.p.a., Barbara Spina e Giancarlo Gambalonga, muniti di delega;
- per la FILCAMS CGIL Nazionale, Daniela Rondinelli, munita di delega;
- per la FISASCAT CISL Nazionale, Daniela Rondinelli;
- per la UILTUCS UIL Nazionale, Daniela Rondinelli, munita di delega;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

PREMESSO CHE

- la SOA NORD ALPI Organismo di attestazione S.p.a., con sede legale in Padova, opera quale organo certificatore per le imprese edili ed affini, con un organico complessivo pari a n. 37 unità lavorative (di cui n. 4 dirigenti), a cui applica il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi – inquadramento nel Settore Servizi;
- la Società, con lettera prot. n. 0018574 del 29.08.12, ha presentato istanza di incontro presso questo Ministero al fine dell'espletamento dell'esame congiunto necessario per la concessione della Cassa Integrazione Guadagni in deroga nei confronti dell'intero organico aziendale;
- pertanto, con nota prot. n. 0018854 del 04/09/2012, il Ministero del Lavoro ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione odierna.

VISTA

la **Legge del 12 novembre 2011, n.183 (Legge di Stabilità 2012), che all'art. 33, co. 21**, prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO

il **D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito in L. 28 gennaio 2009, n.2**, recante "*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale*" e, in particolare, il **co. 8, dell'art.19**, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del redito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

CONSIDERATO

l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 20 aprile 2011, che regola le modalità di finanziamento dell'intervento a sostegno del reddito degli ammortizzatori in deroga nella misura del 60% a carico dello Stato e del 40% a carico delle Regioni, al netto dell'intera contribuzione figurativa.

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

le Parti raggiungono il presente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

- Le parti concordano che l'Azienda presenterà al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, istanza – ai sensi della normativa suindicata – al fine dell'accesso al **trattamento di CIG in deroga**, per la durata di **3 mesi**, a decorrere dal 1 ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2012, con riguardo ad un numero massimo di **28 lavoratori**, così ripartiti:

1. **REGIONE PIEMONTE (n. 11 lavoratori)**
2. **REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA (n. 2 lavoratori)**
3. **REGIONE VENETO (n. 12 lavoratori)**
4. **PROVINCIA BOLZANO (n. 1 lavoratore)**
5. **PROVINCIA TRENO (n. 2 lavoratori)**

- I lavoratori interessati saranno collocati in Cassa con le seguenti modalità:
 a) **n. 13 lavoratori commerciali** saranno sospesi con riduzione massima dell'orario di lavoro del 50%, a rotazione, compatibilmente con le esigenze aziendali. Le parti concordano di effettuare degli incontri a livello territoriale, su richiesta di parte, al fine di monitorare l'andamento della Cassa e l'applicazione del criterio della rotazione da parte dell'azienda.
 b) Al contrario, i restanti **15 lavoratori** saranno sospesi a zero ore, senza rotazione.

Restano **esclusi** dalla Cassa n. 5 lavoratori occupati presso la sede di Padova, di cui n. 3 con le mansioni amministrative, n. 1 addetto all'ufficio contratti e n. 1 addetto all'ufficio attestazione con qualifica di quadro vista la infungibilità delle mansioni svolte.

- La Società richiederà il pagamento diretto da parte dell'INPS.
- Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.19, co.10, del D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito in L. n.2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
- L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifici atti di assenso da parte delle Regioni, coinvolte nelle misure previste e non presenti alla sottoscrizione del presente accordo governativo, nella misura del 40% del sostegno al reddito. Si precisa che, dai dati di monitoraggio forniti dall'INPS, risulta che la Regione Piemonte ha completato l'utilizzo delle risorse finanziarie destinate al cofinanziamento del sostegno al reddito degli ammortizzatori sociali in deroga (nota prot. n. 40/0018799 del 28.05.2012 della D.G. per le politiche attive e passive del lavoro).
- Italia Lavoro, si incarico della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio sui i lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
- La scrivente Direzione Generale rende nota la necessità di allegare l'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici alla istanza di concessione, da produrre al più presto, e comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, agli Uffici della DG delle Politiche Attive e Passive del lavoro e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è, altresì, tenuta a presentare, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre l'inoltro della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte, al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

SOCIETA'

OO.SS.

ITALIA LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI